



**COMUNE DI CASPERIA**

*( Provincia di Rieti )*

CAP 02041

e-mail: [comunedicasperia@libero.it](mailto:comunedicasperia@libero.it)

Tel. (0765) 63026 - 63064 / Fax 63710

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER IL FUNZIONAMENTO**

**DELLA FIDA PASCOLO**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 26 - 03 - 2001  
MOD. DELIBERA C.C. N. 32 DEL 16-06-2001**

## **SOMMARIO:**

Art. 1 – Ambito Oogettivo

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Ambito soggettivo

Art. 4 – Carico consentito

Art. 5 – Modalità di concessione di fida pascolo

Art. 6 – Certificazione

Art. 7 – Periodo di pascolo montano

Art. 8 - Pascolo delle capre

Art. 9 – Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo

Art. 10 – pascolo abusivo : sanzioni

Art. 11 – Formazione dei ruoli

Art. 12 – Divieto di scavi e recinzioni

Art. 13– Vigilanza

Art. 14 – Norme transitorie

## **ART.1**

### **( Ambito oggettivo )**

1. Il Comune di Casperia è proprietario di una superficie di terreno montano corrispondente a circa Ha 914,4507 di cui pascoli Ha 120 circa intestata alla partita catastale n° 313 individuate in visura catastale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

## **ART. 2**

### **( Finalità )**

1. Il presente regolamento reca le norme per l'esercizio della servitù del pascolo, sul territorio, di cui all'art.1 sopra riportato, da parte di tutti i cittadini del Comune di Casperia allo scopo di garantire un corretto ed equo uso delle risorse pastorali, al fine della tutela delle risorse agrarie di uso collettivo e della salvaguardia dell'equilibrio idro-geologico-forestale del territorio.

2. L'esercizio delle servitù dei pascoli a favore delle generalità della popolazione del Comune di Casperia, sarà regolato dalle norme e limitazioni fissate nel presente regolamento.

## **ART. 3**

### **( Ambito soggettivo )**

1. Hanno diritto di fruire della fida pascolo tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune.

2. E' preclusa la fruizione della fida pascolo, a tutti i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) Coloro che si trovano in condizione di morosità in materia di fida pascolo con l'Ente proprietario;

b) Coloro che siano incorsi in sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento e delle disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia, per almeno quattro volte nell'ultimo biennio precedente alla domanda di assegnazione presentata.

3. Nel caso in cui i pascoli per la loro estensione e capacità produttiva eccedano i bisogni del bestiame di proprietà dei cittadini del Comune, la parte eccedente potrà essere concessa, ai non residenti, proprietari di terreni agricoli nel territorio comunale. Il responsabile del servizio, esaminerà le eventuali istanze, e di volta in volta autorizzerà l'esercizio dell'uso della fida pascolo tenendo conto del carico di bestiame già assegnato. In detta ipotesi la tariffa fida-pascolo è aumentata nella misura del (50)%.

4. Nel caso in cui la disponibilità dei pascoli è inferiore alle richieste pervenute nei termini, si procederà all'assegnazione con il seguente criterio:

- Verrà assegnato un capo per ciascuna richiesta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e si procederà in maniera crescente per i capi successivi (2^3^e 4^ ecc.) al primo sempre in ordine cronologico fino ad esaurimento delle disponibilità delle UBA.
5. Nel caso in cui vengano assegnati un numero di capi inferiori a quelli richiesti nella domanda di cui al successivo art.5 l'allevatore dovrà comunicare i numeri identificativi del bestiame da mandare al pascolo. Qualora nel corso della stagione, l'allevatore, debba procedere ad avvicendamenti del bestiame, dovrà comunicare al responsabile del servizio i numeri identificativi dei capi ritirati e dei capi immessi in sostituzione.

#### **ART. 4** **( Carico consentito )**

Agli effetti del presente regolamento il carico espresso in UBA (Unità Bovino Adulto) consentito nel periodo di utilizzazione di cui all'art.7 non può superare le 180 unità per tutto il territorio comunale adibito a pascolo ai sensi dell'art.1.

A tal fine per bestiame si intendono le seguenti specie:

**BOVINI** (vitelli, vitelloni, manzi, vacche, buoi, tori)

**EQUINI** ( muli, cavalli, puledri, puledri asinini, asini)

**OVINI** (lanuti, capre)

**SUINI** (compresi i lattanzoli)

Per il calcolo delle UBA (unità bovino adulto) si applicano i seguenti coefficienti:

	Coefficiente
A. Bovino nato nell'anno di assegnazione	0
" maschio    fino a 24 mesi	0.6
" maschio    oltre 24 mesi	1.0
" femmine    fino a 24 mesi	0.6
" femmine    oltre 24 mesi	1.0
vacche nutrici	1.0
vacche da latte	1.0
Equini fino a 24 mesi	0.6
Equini oltre 24 mesi	1.0
Ovini a capo	0.15
Caprini a capo	0.15
Suini a capo	0.15

1. Non può essere per nessuna ragione superato il carico di bestiame stabilito dal presente regolamento.

## **ART. 5**

### **( Modalità di concessione di fida-pascolo )**

1. L'interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune entro la data del (15-03) di ogni anno solare.
2. Lo schema di domanda predisposto dagli uffici comunali, dovrà contenere, a pena di inammissibilità le seguenti informazioni e documentazioni:
  - A. n. dei capi di bestiame che intende immettere nei pascoli;
  - B. copia del registro di stalla, con annotazione del codice di identificazione del capo, per le specie bovine, ovi-caprine, suine.
  - C. Per la specie equina, in mancanza del certificato genealogico, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni e modificazioni o atto equivalente con indicazione del marchio di riconoscimento.
  - D. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà o atto equivalente, nella quale si dichiara l'esistenza o meno di morosità con l'Ente, nonché il numero e il periodo delle sanzioni subite per violazioni del presente regolamento, nonché delle disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia.
  - E. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara che i capi per i quali è richiesta l'immissione al pascolo, sono stati sottoposti agli accertamenti e vaccinazioni sanitarie obbligatorie previste dalla normativa vigente. L'impegno altresì, dell'istante nel caso in cui la malattia infettiva si manifesti successivamente all'immediato ritiro dal pascolo dei capi interessati o assumendosi ogni responsabilità per danni causati a terzi esonerando l'Ente concedente proprietario dei pascoli da ogni responsabilità al riguardo.
3. Il responsabile del servizio, entro il termine del 15/04 provvederà alla formazione dell'elenco dei cittadini autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli dell'Ente, indicando il numero dei capi che per ciascuna specie ogni proprietario potrà immettervi. Tale elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio per il termine di quindici giorni.
4. Scaduto il termine di cui al comma 1 del presente articolo, i cittadini che non abbiano presentata istanza nel termine prescritto, potranno rivolgere, al fine di immettere a pascolo il proprio bestiame apposita istanza al responsabile del servizio, il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui il bestiame immesso sia inferiore al carico consentito dall'art.4 e verso il pagamento di una sovrattassa pari al 10% del diritto di fida pascolo.

5. Coloro che abbiano acquistato successivamente alla formazione dell'elenco medesimo e non abbiano potuto presentare istanza entro il termine previsto, saranno ammessi al pascolo senza pagamento della sovrattassa di cui al comma precedente, ma sempre solo nel caso in cui non si sia raggiunto il numero massimo di animali stabilito dall'art.4, a condizione che producano idonea documentazione fiscale ( fatture e quant'altro regolarmente registrato ).

**ART.6**  
**( Certificazione )**

1. A ciascun pastore autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli dell'Ente, il responsabile del servizio rilascia apposito certificato indicando le generalità del proprietario, il numero, la specie del bestiame che può immettere.

2. L'Ente, prima dell'immissione al pascolo, si riserva di acquisire la certificazione sanitaria rilasciata all'A.S.L. di competenza riguardante l'immunità da malattie infettive e contagiose.

**ART.7**  
**( Periodo del pascolo montano )**

1. Salva espressa autorizzazione dell'Ente, il pascolo nei territori pascolivi è esercitato nel periodo che va dal 1° Marzo al 30 Novembre di ogni anno solare

**ART.8**  
**( Pascolo delle capre )**

In applicazione della Legge Regionale 20/01/1999 n°4, per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni:

1. esso è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive;
2. l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni può, eccezionalmente, autorizzare il pascolo predetto, escludendo, in ogni caso, i boschi di cui all'art. 9 del presente regolamento ed in boschi in rinnovazione;
3. nel caso in ciò l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;
4. colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, oltre a quanto previsto dall'art.5, deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o del funzionario responsabile del servizio, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo ed il periodo di esercizio.

## **ART.9**

### **( Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo )**

1. Nei boschi chiusi al pascolo ed adeguatamente segnalati è vietato far transitare o comunque immettere animali.
2. Nelle predette aree è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro, turismo, purché montati o condotti.

## **ART.10**

### **( Pascolo abusivo: sanzioni )**

1. E' vietato il pascolo del bestiame su tutto il territorio montano comunale, senza che il legittimo proprietario abbia ottenuto concessione di fida pascolo nei modi e termini prescritti dall'art.5 del presente regolamento.
2. Nei boschi cedui è vietato il pascolo, del bestiame ovino e suino nei tre anni successivi al taglio o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 2 m., e del bestiame bovino ed equino nel periodo di sei anni dopo il taglio o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 4,5 m.
3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo e precedenti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 75.000 per ogni capo pascolato abusivamente.
4. Qualora dal verbale di contestazione si rilevino danni al patrimonio boschivo o al manto erboso o altri danni in genere, previa quantificazione del danno accertato da perizia estimativa tecnica resa da esperti in materia ( dottori agronomi o dottori agronomi forestali ), l'Ente provvederà a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, direttamente o indirettamente imputabili al soggetto trasgressore, che sarà tenuto, altresì, a rimborsare l'Ente delle spese sostenute a seguito delle prestazioni professionali del tecnico incaricato.
5. Il bestiame non identificabile, ovvero appartenente a soggetto non autorizzato, ovvero collocato in zona diversa da quella autorizzata, rinvenuto nell'ambito del territorio di cui all'art.1, sarà catturato e custodito dal Comune, anche presso strutture o operatori locali, con addebito delle spese sostenute per la cattura ed il mantenimento e custodia a carico dei soggetti proprietari del bestiame, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo è vietato su tutto il territorio comunale ammesso alla fida pascolo. Per le violazioni del divieto contenuto nel presente comma si applica una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

7. Per ciò che attiene alla regolamentazione del pascolo in montagna si fa riferimento alle leggi regionali e nazionali.
8. Il Comune con separato atto, quale destinatario del conferimento delle funzioni, può, qualora ne ravvisi la necessità e l'utilità, vietare o limitare il pascolo in determinate zone cosiddette "deteriorate". L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000 ogni 1.000 mq. di terreno pascolato.

#### **ART.11**

##### **( Formazione dei ruoli )**

1. La riscossione del diritto di fida avrà luogo a mezzo di apposito ruolo formato come appresso:
  - a) In base all'elenco di cui all'art.5, il responsabile del servizio forma la matricola di tutti gli obbligati al pagamento del diritto di fida indicando in essa il nome e cognome del proprietario, il numero degli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie, il diritto unitario o dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondersi.
  - b) Della pubblicazione della matricola verrà data notizia ai diretti interessati mediante pubblico manifesto.
  - c) In base alle partite iscritte nella matricola e divenute definitive, verrà formato il ruolo fida-pascolo il quale, dopo il visto di esecutorietà, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per otto giorni consecutivi previo relativo avviso. Contro l'iscrizione al ruolo è ammesso il ricorso solo per errore materiale e la iscrizione di partite contestate e non definitivamente decise. Detti ricorsi dovranno essere prodotti nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART.12**

##### **( Divieto di scavi e recinzioni )**

1. I pastori autorizzati ad immettere il bestiame al pascolo non potranno fare scavi, costruire ricoveri e recinti se non previa autorizzazione del Comune proprietario e dell'Autorità competente in materia Forestale.

#### **ART.13**

##### **( Vigilanza )**

1. La vigilanza sulla osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nelle norme dettate dai regolamenti speciali e generali, di polizia veterinaria, nonché nelle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità Amministrative e Tecniche, è esercitata dall'autorità comunale.



## **ART.14**

### **( Norme transitorie )**

1. Il presente regolamento entra in vigore sin dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del medesimo Albo Pretorio del Comune, dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.
2. Le disposizioni contenute nell'art.5 del presente regolamento avranno piena applicazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2001, con esclusioni del comma 2, lett. E, il cui contenuto entra in vigore in conformità a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
3. Dato l'attuale forte deterioramento di alcune zone del bosco, recentemente tagliato, l'Amministrazione comunale, entro sei mesi dall'esecutività del presente regolamento, provvederà a predisporre idonea recinzione per evitare l'ingresso del bestiame nelle zone deteriorate.



COMUNE DI CASPERIA



Provincia di Rieti

Piazza del Municipio, 13 - 02041 Casperia

P.IVA 00113780571

[comunedicasperia@libero.it](mailto:comunedicasperia@libero.it)

☎ 0765.63026 - 63064 / Fax 63710

# REGOLAMENTO FIDA PASCOLO